

STATUTO

Art.1 – Caratteri.

E' costituita l'Associazione non riconosciuta avente denominazione giuridica "**Gli Incontri di Valore**", in prosieguo appellata "I.d.V." o "Associazione". L'Associazione è apartitica, senza scopo di lucro ed atemporale.

L'Associazione ha sede in Piazza G. Matteotti, 20 80053 Castellammare di Stabia (NA).

Art.2 – Scopo e attività dell'Associazione.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- realizzare iniziative letterarie finalizzate alla presentazione/promozione di libri in varie tematiche, con i rispettivi autori;
- favorire il dibattito ed il confronto su temi culturali, sociali, economici tra i diversi ceti di liberi professionisti, imprenditori e di classe dirigente, avendo di mira il favorire azioni, attività, progetti di crescita e di sviluppo sociale;
- porre particolare evidenza e cura al connotato valore del patrimonio culturale, artistico, ambientale e storiografico della Nazione, con uno sguardo moderno e lungimirante verso gli innovati diritti civili, sociali, ambientali, con particolare attenzione alle pari opportunità ed allo sviluppo sostenibile;
- promuovere e svolgere le attività di ricerca e di iniziativa nell'ambito della comunicazione, delle relazioni istituzionali, dell'advocacy, del lobbying e dei public affair sedimentando trame collaborative collaborative con Università, Enti di ricerca, fondazioni od altre Istituzioni coinvolgendo liberi professionisti, docenti, esperti nelle dimensioni di interesse rientranti nell'oggetto associativo;
- promuovere e realizzare investigazioni ed attività di strategia d'impresa, di marketing, di analisi contabile, di finanza, di urbanistica e di profilo architettonico, non da ultimo di formazione motivazionale, intimamente convinti che tutto ciò consenta un miglioramento delle performance ordinarie di imprese pubbliche e private;
- far emergere e supportare una classe dirigente che cresca e si affermi nella luce della modernità, delle consolidate competenze acquisite, nella responsabilità sociale di classe dirigente, accettando le nuove sfide economico-sociali della globalizzazione;
- promuovere relazioni, intessiture di rapporti con il costante e cospicuo coinvolgimento di sapienti ed autorevoli interlocutori delle Istituzioni, intese ad ampio raggio, con l'intento di seguire da vicino le evoluzioni degli scenari politici nazionali, internazionali, europei e mondiali.
- di talché promuovere ed incoraggiare l'intessitura di rapporti transnazionali anche con enti ed associazioni straniere.

Segnatamente, l'Associazione cura idee progettuali e realizza attività finalizzate a favorire la concreta attuazione dei fini che ne sono l'oggetto associativo. L'associazione può, a titolo esemplificativo:

- a) promuovere, sviluppare e realizzare iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio, manifestazioni, eventi culturali-letterari, giornate di studio, convegni e seminari, dibattiti pubblici e politici, trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali, nonché svolgere attività editoriali, nel rispetto della legge 5 agosto 1981 n. 416, e con l'esclusione della pubblicazione di stampa quotidiana;
- b) collaborare in attività e progetti con aziende pubbliche e private, supportandole in materia di comunicazione, marketing, strategie progettuali, contabile - tributaria, legale, notarile, urbanistica;
- c) realizzare e divulgare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediale secondo le prescrizioni di legge; nonché eventi, convegni, meeting online, che supportino la diffusione delle attività associative;
- d) sviluppare attività di relazioni pubbliche, e valutare l'adesione alla Federazione di categoria F.e.r.p.i. (Federazione relazioni pubbliche italiane);
- e) stipulare accordi contrattuali con imprese ed enti pubblici o privati per lo svolgimento delle proprie attività;
- f) avvalersi della collaborazione di soci professionisti nell'ambito delle attività e progettualità di interesse e finalità associativa, e/o assumere personale alle proprie dipendenze, ovvero conferire incarichi a titolo oneroso per il compimento di singole operazioni professionali;
- g) realizzare un portale internet "domestico" per gli associati;
- h) amministrare e gestire i beni mobili ed immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- i) acquisire e cedere marchi, brevetti ed altri diritti di privativa inerenti all'attività svolta;
- j) istituire in Italia ed all'estero sedi secondarie e/o filiali.

L'associazione per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed ai soli suoi fini strumentali potrà realizzare ogni altra attività commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, ritenute utili al fine del raggiungimento dello scopo associativo.

Art.3 – Requisiti di ammissione.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto, nonché l'atto costitutivo dell'associazione.

L'associazione non dispone limitazioni circa le condizioni di ammissione degli aspiranti associati: nessun atteggiamento discriminatorio sarà avallato.

Non prevede il diritto di trasferimento e/o di cessione, a qualsiasi titolo, della carica e della relativa quota associativa da parte degli associati.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

L'Associazione si ispira ai sacrosanti valori e principi di democrazia, di uguaglianza e di libertà.

STATUTO ASSOCIAZIONE “GLI INCONTRI DI VALORE”

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno che l'accompagnerà.

Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

Art.5 – Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione acquisisce risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi straordinari dei soci fondatori e/o degli aderenti o di privati, da donazioni e da lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento od a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali, produttive o svolgimento di progettualità di ricerca, e consulenze, ai sensi delle leggi fiscali;
- redditi derivanti dalla gestione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- sponsorizzazioni;
- utili e/o avanzi di gestione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo. I fondi, comunque raccolti, saranno depositati su un conto corrente intestato all'Associazione. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione, a mente della disciplina codocistica italiana.

Le quote associative raccolte saranno destinate per il conseguimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Per di più si stabilisce che l'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, latamente inteso.

Art.6 – Bilancio dell'Associazione

L'annualità di gestione finanziaria inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato ogni anno entro il 30 aprile dell'anno in corso cui esso si riferisce, mentre quello consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello cui il bilancio si riferisce. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali al miglioramento della sua attività.

Art.7 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo, nel cui ambito sono nominati dai consiglieri il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo Contabile.

Alle cariche sociali, fatta eccezione per l'Organo di Controllo, possono essere eletti tutti gli associati.

Le cariche assunte dagli Organi di cui al presente articolo sono a titolo gratuito.

E' previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni ordinarie.

Art.8 - Associati

Possono associarsi le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividano, senza remore, le finalità e gli scopi associativi.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme stabilite nel presente statuto e delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio è rivolta al Consiglio Direttivo decide a maggioranza in ordine al suo accoglimento o rigetto.

L'ammissione del associato è subordinata:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) all'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

L'importo delle quote sociali viene determinato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera annuale.

Lo status di associato non è trasmissibile, né cedibile, né per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, né in virtù di successione a causa di morte.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori;
- ordinari;
- sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione; i medesimi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità fermo restando la subordinazione all'iscrizione ed al pagamento della quota annuale.

STATUTO ASSOCIAZIONE “GLI INCONTRI DI VALORE”

Gli associati ordinari partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sostenitori sono le persone che condividano le finalità dell'associazione e/o che l'abbiano sostenuta con erogazioni liberali pur non facendone formalmente parte.

Art.9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione che siano in regola col pagamento delle quote annuali. Tutti gli associati in regola col pagamento delle quote annuali hanno diritto d'intervento e di voto in assemblea.

Ad ogni associato corrisponde un voto.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea, conferendo apposita delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogniqualevolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero su richiesta motivata presentata al Consiglio da almeno un ventesimo degli aderenti. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Segretario Generale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e deve riunirsi entro e non oltre il 30 aprile, per discutere ed approvare il bilancio preventivo relativo all'anno in corso e quello consuntivo relativo all'anno precedente.

Deve essere convocata per eleggere, revocare o sostituire i membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo Contabile ove in scadenza di mandato.

L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci (anche a mezzo e-mail) o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati (cosiddetto ordine del giorno).

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci svolge le seguenti funzioni:

- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Art.10 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria ha le funzioni di:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Il cambiamento eventuale della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art.11 – Perdita della qualità di associato

La perdita dello status di associato avviene per decesso, per recesso o per esclusione. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. Ove sia previsto dall'assemblea il pagamento di una quota associativa, il mancato pagamento di essa è causa di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con provvedimento motivato e comunicato all'interessato.

I soci possono recedere dall'associazione a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Art.12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo investito dei più ampi poteri a tal fine necessari, composto da un numero dispari di membri, da un minimo di tre ad un massimo di tredici, eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre esercizi associativi, compreso quello di nomina, e con possibilità di essere rieletti.

Tra di essi, i consiglieri a maggioranza dei voti nominano:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

In caso di dimissioni, revoca o morte, ciascun membro del consiglio direttivo è sostituito entro 60 giorni dalla cessazione, con nomina da parte del Presidente e rimane in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Trascorso il suddetto termine senza che il Presidente abbia proceduto alla nomina, il membro viene eletto dal Consiglio Direttivo, con delibera presa a maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo sono tutti rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a quattro riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

STATUTO ASSOCIAZIONE “GLI INCONTRI DI VALORE”

- delibera sui programmi proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dal Segretario Generale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
- predispone il bilancio preventivo e consuntivo nonché, ove necessarie, apposite relazioni illustrative;
- determina il rimborso delle spese sostenute spettante agli Organi sociali o da collaboratori esterni;
- decide circa la disposizione dei beni facenti parte del patrimonio sociale;
- fissa le quote da versarsi da parte degli associati;
- emana regolamenti interni per il funzionamento degli organi associativi;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito tramite raccomandata a/r, telefax, telegramma o e-mail almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con un più breve preavviso, e comunque non oltre 24 ore prima dell'inizio della riunione.

Il Consiglio può riunirsi presso la sede dell'Associazione od in altro luogo all'interno del territorio nazionale che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

E' ammessa la partecipazione alle adunanze del Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia comunque per costoro possibile, in tempo reale, seguire la discussione, intervenire in essa, nonché esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Il Consiglio s'intende riunito nel luogo in cui si trovano fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale.

Le Riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Una volta riunitosi, il Consiglio nomina un Segretario, anche estraneo al Consiglio, che rediga apposito verbale delle deliberazioni adottate. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo s'intende regolarmente costituito allorquando siano presenti più della metà dei suoi componenti e le relative delibere siano adottate col voto della maggioranza dei presenti. In ipotesi di parità di voti, avrà prevalenza il voto del Presidente.

Art.13 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per tre esercizi associativi, compreso quello in cui è nominato, e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Art.14 - Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti e dura in carica tre esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Segretario Generale coordina la preparazione dei programmi di attività, predispone i progetti riguardanti i bilanci preventivi e consuntivi, ne cura la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli altresì dirige e coordina gli uffici, controlla le attività di ogni ente, studioso, ricercatore e collaboratore esterno chiamato a partecipare alle iniziative e attività indette dall'associazione.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti, su proposta del Presidente e dura in carica tre esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato.

Il Tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'associazione ed alla gestione del patrimonio.

Egli svolge le seguenti funzioni:

- riscuote le quote sociali e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi;
- provvede alle spese ordinarie e, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, anche alle spese straordinarie;
- gestisce i rapporti dell'Associazione con Enti ed Istituti di credito, compiendo ogni attività di ordinaria amministrazione in proposito, quale a mero titolo esemplificativo l'apertura di conti correnti bancari e la richiesta di libretti d'assegno;
- su espressa delega del Consiglio Direttivo, stipula contratti di mutuo, attivi o passivi, assume mutui anche di Credito Fondiario, di Credito Agrario, dalla Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto e stipula contratti di apertura di credito bancario, di anticipazione e di sconto.

Art.15 – Organo di Controllo Contabile

L'Assemblea dei soci nomina, esclusivamente tra quanti non siano membri dell'associazione, l'Organo di Controllo Contabile.

Il o i primo/i membro/i di tale organo è/sono nominato/i in sede di atto costitutivo. Esso può essere composto da un Revisore unico o, alternativamente, da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo Contabile ha il compito di provvedere al riscontro della gestione finanziaria, di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa ed esprime, mediante apposita relazione, il proprio parere sui conti consuntivi.

L'Organo di Controllo Contabile rimane in carica tre esercizi associativi, compreso quello nel quale è nominato, e comunque sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo anno del loro mandato.

STATUTO ASSOCIAZIONE “GLI INCONTRI DI VALORE”

I membri dell'Organo di Controllo Contabile sono rieleggibili. L'Organo di Controllo Contabile ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio, senza che la sua eventuale assenza infici la regolare costituzione del Consiglio e senza diritto di voto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Le relazioni dell'Organo di Controllo Contabile devono essere trascritte su apposito libro.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più revisori, si applica la disciplina sopra descritta per la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati nel corso del loro mandato. I membri dell'Organo di Controllo Contabile nominati in sostituzione cessano alla naturale scadenza dell'Organo.

Art.16 – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, nello spirito nella disciplina codicistica italiana.

Art.17 - Clausola di conciliazione

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati e l'associazione, o fra gli associati, gli amministratori, e ogni altro organo associativo, anche in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un Organismo iscritto al relativo Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, in conformità al D.L. n. 28 del 2010 come modificato ed integrato, al D.M. 180/2010, ed alla normativa tempo per tempo vigente.

Trattasi di una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

Art.18 – Discipline residuale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia, ossia la disciplina ex articoli 36 e seguenti del codice civile.